

80.034

Messaggio**concernente la Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa e un emendamento della Convenzione sulla conservazione delle specie**

del 23 aprile 1980

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi, col presente messaggio, un disegno di decreto federale approvante la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa, firmata dalla Svizzera il 19 settembre 1979 a Berna, e un emendamento della Convenzione, del 3 marzo 1973, sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (Convenzione sulla conservazione delle specie, RU 1975 1136), adottata dalla Conferenza delle Parti, il 22 giugno 1979, a Bonn.

Vi proponiamo di accettare questo disegno e, simultaneamente, di togliere di ruolo il postulato seguente:

1974 P 11.841 Protezione degli uccelli e degli alberi (CN 19.3.74, Bräm).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 aprile 1980

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Chevallaz

Il cancelliere della Confederazione, Huber

Dodis

Compendio

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa obbliga le Parti contraenti a prendere i provvedimenti appropriati e necessari onde proteggere le specie di flora e di fauna selvatiche e salvaguardare il loro habitat naturale.

Questa convenzione, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 18 giugno 1979, fa seguito alle risoluzioni delle due Conferenze ministeriali europee sull'ambiente, Vienna (1973) e Bruxelles (1976). Essa è stata firmata a Berna il 19 settembre 1979 da 18 Stati membri del Consiglio d'Europa, tra cui la Svizzera, la Finlandia e la Comunità economica europea, in occasione della terza Conferenza ministeriale sull'ambiente.

La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, detta «Convenzione sulla conservazione delle specie», conchiusa il 3 marzo 1973 a Washington, mira a controllare e a limitare il commercio degli esemplari vivi o morti e a salvaguardare le specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione. Le disposizioni di protezione si estendono attualmente a circa 1720 specie animali e a oltre 10 000 specie vegetali menzionate nei tre allegati. La Convenzione è entrata in vigore per la Svizzera il 1^o luglio 1975. A tutt'oggi, il suo campo d'applicazione s'estende a 59 Stati. Gli organi della convenzione sono la Conferenza delle Parti (art. XI) e il Segretariato (art. XII).

Il 22 giugno 1979, durante una sessione straordinaria della Conferenza delle Parti, è stato deciso un emendamento all'articolo XI. Giusta le nuove disposizioni, la Conferenza delle Parti può prendere anche decisioni di carattere finanziario.

Tale nuova competenza riveste un'importanza notevole ai fini dell'applicazione futura della Convenzione poiché, in avvenire, il Segretariato dovrà essere finanziato da un fondo direttamente alimentato dalle Parti.

1 Introduzione

Già a più riprese vi abbiamo sottoposto alcuni messaggi concernenti l'approvazione simultanea di accordi internazionali. Ricorriamo nuovamente a questa procedura presentandovi in un'unica volta due accordi sulla conservazione della vita selvatica sul piano internazionale. Trattasi, da un canto, di una convenzione del Consiglio d'Europa sulla conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa e, dall'altro, di un emendamento alla Convenzione sulla conservazione delle specie.

2 Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa

21 Parte generale

211 Attività concernenti la conservazione della vita selvatica sul piano internazionale

Il proposito di assicurare la conservazione della vita selvatica a livello internazionale risale già agli inizi del secolo, e la Svizzera vi ha contribuito in maniera preponderante. Il 19 novembre 1913, il Consiglio federale organizzò a Berna una Conferenza mondiale sulla protezione della natura, la prima nel suo genere, che sfociò nella creazione dell'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN), con sede nel nostro Paese, a Gland (VD). Tuttavia fu a Vienna, durante la prima Conferenza ministeriale europea sull'ambiente, nel 1973, che venne concretizzata l'idea di prendere provvedimenti d'ordine legislativo e amministrativo a livello internazionale per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa. Nel 1976, durante la seconda Conferenza di cui sopra, a Bruxelles, i ministri europei per l'ambiente, sulla base di un rapporto presentato dalla Svizzera, decisero di elaborare la Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa. Il 18 giugno 1979, il Comitato ministeriale ne adottò il testo definitivo. Infine, il 19 settembre 1979, durante la 3ª Conferenza ministeriale europea sull'ambiente, tenutasi a Berna e presieduta da H. Hürlimann, allora presidente della Confederazione, 18 Stati membri del Consiglio d'Europa, come anche la Finlandia e la Comunità economica europea (CEE) hanno firmato la convenzione. Per quanto attiene alla CEE, si tratta della quarta volta ch'essa può aderire a una convenzione del Consiglio d'Europa.

Alla Conferenza di Berna, i ministri europei hanno altresì adottato la Risoluzione n. 3 relativa all'attuazione delle raccomandazioni delle precedenti conferenze e all'azione futura in materia di ambiente. Secondo questa risoluzione, il Comitato ministeriale del Consiglio d'Europa è invitato, in particolare, ad assicurare la continuità e l'intensificazione delle attività in corso, nel quadro del programma d'azione intergovernativo, segnatamente delle attività relative all'attuazione della presente convenzione. All'uopo occorrerà creare senza indugio un organo interinale incaricato di preparare l'applicazione della medesima, nonché atto ad incoraggiare e aiutare le Parti contraenti nell'applicazione volontaria delle disposizioni convenzionate.

212 Interventi sul piano nazionale

Nell'ambito dell'Assemblea federale sono già state esaminate diverse questioni relative alla protezione della vita selvatica. Menzioniamo per esempio la mozione Schmitt-Ginevra (CN 10980; 24.6.1971), che ha contribuito in modo preponderante all'approvazione parlamentare della convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate d'estinzione, la cui seconda parte è del seguente tenore:

Il Consiglio federale è inoltre invitato a partecipare a tutte le iniziative sul piano internazionale onde promuovere l'armonizzazione delle legislazioni nazionali o la conclusione di un accordo internazionale tendente a proteggere le specie animali selvatiche minacciate nella loro esistenza o in via di estinzione.

Rileviamo d'altro canto il postulato Bräm (CN 11841; 3.12.1973) sulla protezione degli uccelli e degli alberi, al quale il Consiglio federale ha risposto il 19 marzo 1974 nei seguenti termini:

Un intervento nel quadro del Consiglio d'Europa, a cui la Svizzera appartiene, è sicuramente attuabile dacché esso già s'occupava di questo problema. La delegazione svizzera presso il Comitato per la salvaguardia della natura e delle risorse naturali del Consiglio d'Europa gli sottoporrà tale questione e appoggerà l'attività che da tempo esso esplica in questo campo. . . .

La Svizzera ha parimenti sostenuto la risoluzione n. 2 della Conferenza ministeriale europea per l'ambiente (Vienna 28-30 marzo 1973) concernente i provvedimenti per la conservazione della vita selvatica e delle zone di interesse scientifico.

Occorre menzionare anche la petizione della Lega svizzera per la protezione della natura (LSPN) e della sezione svizzera del Fondo mondiale per la natura (WWF - Svizzera) concernente la protezione delle specie animali minacciate, indirizzata al Consiglio federale il 6 dicembre 1971, corredata di 371 307 firme.

In tal modo, la seconda parte della mozione, il postulato e la petizione innanzi citate si troveranno realizzate dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

213 Caratteristiche della Convenzione

La Convenzione tratta problemi relativi alle specie minacciate e rare di flora e di fauna, alle specie migratrici e alla protezione dell'habitat naturale. Infatti, si è potuto constatare da un canto la rarefazione inquietante di numerose specie di flora e di fauna selvatiche e del loro habitat in Europa e, dall'altro, la mancanza di una protezione identica delle medesime nei Paesi o nelle regioni in cui vivono. Inoltre, l'area di ripartizione di talune specie s'estende, talvolta, ben oltre i limiti degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Pertanto sarebbe auspicabile una regolamentazione comune al fine di assicurare un'azione concertata in favore della protezione della natura in Europa tenendo conto della necessità di proteggere le piante e gli animali selvatici. Considerate le sue finalità, la presente Convenzione è stata deliberatamente concepita in modo che gli Stati non membri del Consiglio d'Europa, vale a dire gli Stati dell'Europa dell'Est o altri non europei, possano parimenti aderirvi purché rientranti nel campo d'applicazione materiale del trattato.

22 Parte speciale

221 Tenore della Convenzione

La Convenzione consta di quattro parti, ossia il preambolo, le disposizioni materiali, le disposizioni d'applicazione con le clausole finali e gli allegati. Nel preambolo, i firmatari costatano la rarefazione di numerose specie selvatiche di flora e di fauna e la progressiva scomparsa dei loro biotopi in Europa, riconoscendo il valore di questo patrimonio come anche l'importanza della sua protezione per trasmetterlo alle generazioni future, esprimono il desiderio di seguire le raccomandazioni sulla vita selvatica, adottate dalla Conferenza di Bruxelles nel 1976.

I capitoli I a V contengono le disposizioni materiali. I due primi mirano ad assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e del loro habitat e ad incoraggiare la comparazione internazionale in questo campo, segnatamente per quanto attiene alle specie migratrici. Spetta alle parti contraenti prendere provvedimenti legislativi e amministrativi per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi, approntando politiche nazionali di conservazione, includendo tale conservazione nelle politiche di sistemazione del territorio, di protezione dell'ambiente e d'educazione.

Il capitolo III tratta più specificamente della conservazione di alcune specie direttamente minacciate o estremamente rare e dei provvedimenti che devono prendere i governi onde assicurarne la protezione o limitarne lo sfruttamento.

Le parti contraenti dovranno proibire la raccolta e l'estirpazione intenzionali delle 119 specie di flora enumerate nell'allegato I. Occorrendo, sarà vietata la loro commercializzazione. Per le specie di fauna di cui all'allegato II (57 mammiferi, 326 uccelli, 34 rettili e 17 anfibi) le parti contraenti s'impegnano ad adottare provvedimenti legislativi e amministrativi adeguati per assicurarne la conservazione. Tra questi provvedimenti rileviamo l'interdizione di catturare e di uccidere intenzionalmente. D'altronde, è parimenti vietato deteriorare o distruggere intenzionalmente luoghi di riproduzione o aree di riposo, perturbare deliberatamente la fauna selvatica durante il periodo di riproduzione o d'ibernazione, distruggere e raccogliere uova nella natura, come anche praticare il commercio interno di queste specie o dei loro prodotti.

Riguardo alle specie di fauna di cui all'allegato III — ossia i rettili e gli anfi-

bi non inclusi nell'allegato II, nonché un numero rilevante di mammiferi e di uccelli — occorrerà provvedere affinché qualsiasi forma di sfruttamento sia disciplinata in modo da non pregiudicare l'esistenza delle popolazioni. I mezzi non selettivi di cattura e d'uccisione, segnatamente quelli enumerati nell'allegato IV, dovranno essere vietati dalle parti contraenti.

Deroghe a queste disposizioni, di cui è precisato il campo d'applicazione, possono essere formulate in ogni momento dalle parti contraenti le quali dovranno, *nondimeno*, sottoporre un rapporto biennale al Comitato permanente incaricato di vigilare sull'esecuzione della Convenzione.

Nei capitoli IV e V è messo particolarmente l'accento sul problema della protezione delle specie migratrici.

Infine, disposizioni complete impegnano le parti contraenti a cooperare tra di loro, ad incoraggiare e coordinare la ricerca in materia di vita selvatica e a controllare i provvedimenti in materia di reintroduzione delle specie indigene e di introduzione di quelle non indigene.

I capitoli VI a IX della Convenzione (art. 13 a 24) contengono le disposizioni d'applicazione (segnatamente la procedura d'emendamento e di composizione delle controversie) e le clausole finali. Occorre rilevare, nel quadro della Convenzione, la creazione di un Comitato permanente, composto di rappresentanti delle parti contraenti e di alcuni osservatori; tale organo ha il compito preminente di vigilare affinché le disposizioni della Convenzione e il contenuto degli allegati siano adeguati al fine di tener conto delle nuove esigenze derivanti da una protezione efficace della vita selvatica. È infatti apparso che le finalità della Convenzione sarebbero più facilmente raggiunte se i rappresentanti delle parti contraenti avessero la possibilità di riunirsi regolarmente onde seguire l'applicazione della medesima: ai rappresentanti, riuniti nell'ambito del Comitato permanente, verrà affidata parte delle responsabilità del funzionamento della Convenzione onde applicarla con tutta l'elasticità voluta. Secondo l'articolo 14 numero 1 della Convenzione, il Comitato permanente può in particolare:

- rivedere costantemente le disposizioni della Convenzione e i suoi allegati ed esaminare le eventuali modificazioni necessarie;
- fare raccomandazioni alle parti contraenti circa i provvedimenti da prendere per l'applicazione della Convenzione;
- raccomandare i provvedimenti appropriati per assicurare l'informazione del pubblico sui lavori intrapresi nel quadro della Convenzione;
- fare raccomandazioni al Comitato dei ministri circa l'opportunità di invitare Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla Convenzione;
- formulare proposte tendenti a migliorare l'efficacia della Convenzione nonché a concludere con gli Stati non partecipanti della medesima gli accordi atti a rafforzare la conservazione delle specie o di gruppi di specie.

Riguardo alla procedura d'emendamento, osserviamo quanto segue. L'articolo 16 concerne gli emendamenti della Convenzione stessa. Trattasi della classica procedura di revisione dei trattati internazionali, subordinante l'entrata in vigore dell'emendamento all'accettazione di tutte le parti contraenti,

e ciò non richiede commenti particolari. L'articolo 17, che regge la procedura di emendamento degli allegati della Convenzione, presenta un'originalità degna di rilievo, anche se non nuova. Allorquando una parte contraente o il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa propone l'emendamento di un allegato della Convenzione, tale proposta è esaminata dal Comitato permanente. Se quest'ultimo adotta il testo dell'emendamento alla maggioranza dei due terzi, il testo verrà comunicato alle parti contraenti le quali, entro un termine di tre mesi, possono notificare le loro obiezioni al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Secondo questa procedura, l'entrata in vigore di qualsiasi emendamento degli allegati della Convenzione è da escludere ove un terzo delle parti notificano obiezioni. Inoltre, l'emendamento entra in vigore soltanto per le parti contraenti che non hanno notificato nessuna obiezione. Si applica analoga procedura nel campo dell'aviazione civile (art. 90 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944; RU 1971 1299) e nella prassi dell'Organizzazione mondiale della sanità (art. 22 della Costituzione dell'OMS del 22 luglio 1946; RU 1948 976). La troviamo parimenti nell'articolo 9 della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, del 10 marzo 1976 (FF 1979 II 129), approvata dalle Camere federali a fine 1979. Il vantaggio di questo sistema è duplice: si evita da un lato l'appesantimento inutile del testo convenzionale, includendovi una regolamentazione di natura tecnica e, dall'altro, si assicura l'adozione rapida dell'emendamento mediante una procedura elastica. Siccome gli emendamenti degli allegati saranno di natura puramente tecnica, e dovranno altresì rispettare i principi generali della Convenzione, spetterà al Consiglio federale decidere della loro opportunità per quanto concerne la Svizzera, nel quadro dell'approvazione della Convenzione ad opera del Parlamento.

Va inoltre rilevato che la Convenzione è aperta alla firma della CEE in quanto tale e a quella dei suoi Stati membri. La CEE, infatti, ha già legiferato in uno dei campi coperti dall'atto giuridico citato, in quanto il 2 aprile 1979, il Consiglio ha emanato una direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (JO n. L 103 del 25.5.1979, p. 1) e, per quanto attiene a questo aspetto specifico, essa, e non i suoi Stati membri, è pertanto abilitata a concludere la Convenzione. Riguardo ai campi che esulano dalla legislazione comunitaria, invece, gli Stati membri hanno conservato la facoltà di conchiuderla in proprio nome. Le competenze necessarie all'esecuzione della Convenzione appartengono quindi, a seconda dei casi, sia alla Comunità, sia ai suoi Stati membri e spetta alla CE di pronunciarsi, occorrendo, circa un'eventuale modificazione della ripartizione interna delle proprie competenze, giusta le procedure che le sono proprie. In altri termini, la CEE considera la Convenzione alla stregua di un «accordo misto». Infine va ancora rilevato che l'adesione della Comunità a una Convenzione del Consiglio d'Europa assume un'importanza politica nella misura in cui essa reca la prova di una collaborazione viepiù necessaria tra le due istituzioni. È confortante che tale strumento giuridico, elaborato nel quadro del Consiglio d'Europa, possa impegnare la Comunità in quanto tale, evitando così una polarizzazione del diritto mediante legislazioni divergenti nel campo menzionato.

Frattanto, in attesa dell'entrata in vigore della Convenzione (occorreranno all'uopo cinque ratificazioni), nel novembre 1979 è stato creato un comitato interinale nell'ambito del Consiglio d'Europa, incaricato di preparare l'applicazione della Convenzione.

222 Compatibilità del presente accordo con altre convenzioni internazionali

Elaborando questa convenzione, gli autori hanno prestato un'attenzione particolare alla compatibilità della medesima con altri accordi vigenti o futuri. L'articolo 12 della Convenzione precisa d'altronde il quadro in cui le parti contraenti possono legiferare e concludere altri accordi internazionali. Citiamo in proposito alcuni esempi:

La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate d'estinzione (Convenzione sulla conservazione delle specie) concerne il commercio internazionale mondiale, mentre quella del Consiglio d'Europa concernente la vita selvatica mira unicamente al commercio interno.

La Direttiva del Consiglio delle Comunità europee, adottata il 2 aprile 1979, si riferisce soltanto alla protezione degli uccelli selvatici ed è in armonia con la Convenzione sulla vita selvatica.

La Convenzione mondiale sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, elaborata dalla Repubblica federale di Germania di concerto con l'UICN, è stata approvata da una conferenza internazionale tenutasi a Bonn nel giugno 1979. In quanto accordo regionale, la presente Convenzione del Consiglio d'Europa potrebbe eventualmente divenire parte integrante della Convenzione mondiale di Bonn, dall'entrata in vigore di quest'ultima.

23 Conseguenze per la Svizzera

231 Conseguenze giuridiche

Aderendo alla Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa, la Svizzera non assume alcun nuovo obbligo. Gli impegni che ne derivano non vanno oltre le misure adottate dalla Confederazione in virtù degli articoli 22^{quater}, 24, 24^{bis}, 24^{sexies}, 24^{septies}, 25 e 25^{bis} della Costituzione federale. Soltanto le disposizioni sulla protezione delle specie di flora e di fauna, contenute nell'ordinanza d'esecuzione del 27 dicembre 1966 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451.1) dovranno essere leggermente modificate.

Inoltre, il nuovo disegno di legge sulla caccia, che sarà presentato tra non molto, dovrà essere modificato in alcuni punti. I provvedimenti destinati ad assicurare la protezione degli habitat naturali, la cui esecuzione spetta soprattutto ai Cantoni, figurano già parzialmente nell'articolo

18 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451). Il disegno di legge sulla protezione dell'ambiente prevede un emendamento di questo articolo, tendente a migliorare la protezione dei biotopi. Le basi costituzionali permetteranno di adeguare le prescrizioni sugli habitat naturali alle esigenze della Convenzione.

232 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sullo stato del personale

La convenzione non avrà conseguenze finanziarie dirette, né per la Confederazione né per i Cantoni. Il disbrigo degli affari amministrativi, sia a livello federale sia a livello cantonale, sarà effettuato dai servizi esistenti.

3 Modificazione della Convenzione sulla conservazione delle specie

31 Situazione iniziale

Gli organi della Convenzione sono la Conferenza delle Parti e il Segretariato. La Conferenza delle Parti delibera sulle questioni concernenti il Segretariato, l'applicazione della Convenzione e la modificazione degli allegati. Inoltre, essa si riunisce ogni due anni in sessione ordinaria. Eventuali modificazioni del testo della Convenzione sono decise durante le sessioni straordinarie. Il Segretariato è messo a disposizione dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP). Attualmente è finanziato con il Fondo dell'UNEP, ed ha sede presso l'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN) a Gland. Le sue vastissime attribuzioni sono enunciate nell'articolo XII della Convenzione.

Con lettera del 1° marzo 1978, indirizzata alle Parti, il Direttore esecutivo dell'UNEP ha comunicato che il pagamento permanente delle spese amministrative del Segretariato ad opera del PNUE era incompatibile con la disposizione regolante l'impiego del fondo. Il 24 maggio 1978, il Consiglio d'amministrazione del PNUE ha conseguentemente deciso, durante la sesta sessione a Nairobi, d'invitare le Parti ad assumersi il finanziamento del Segretariato mediante contribuzioni speciali, e a sgravare completamente il fondo del PNUE, al più tardi entro il 1983.

Nel marzo 1979, durante la seconda sessione ordinaria a San José, Costa Rica, la Conferenza delle Parti ha quindi stabilito di creare un fondo destinato in modo particolare al finanziamento del Segretariato. Tale fondo sarà alimentato mediante contribuzioni del PNUE e delle organizzazioni nazionali, internazionali e private, come anche, in particolare, da contributi annui delle Parti. Il bilancio del Segretariato sarà approvato ogni biennio dalla Conferenza delle Parti, alla maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. I contributi delle Parti esposti a bilancio, devono essere saldati conformemente alla chiave di ripartizione dell'ONU.

Le Parti non devono fornire altre prestazioni. Il Direttore esecutivo del PNUE è stato pregato di occuparsi dell'amministrazione del fondo.

Per chiarire ogni dubbio sulla competenza della Conferenza delle Parti in materia finanziaria, la Conferenza medesima ha completato in proposito la Convenzione in occasione di una sessione straordinaria.

32 Decreto di emendamento

Il 21 giugno 1979, si è tenuta a Bonn una sessione straordinaria della Conferenza delle Parti. Vi erano rappresentati 22 Paesi, fra cui la Svizzera.

All'indispensabile maggioranza dei due terzi, è stato deciso di completare la convenzione come segue: alla fine dell'articolo XI paragrafo 3 lettera a) sono aggiunte le parole «e adottare disposizioni finanziarie». D'ora in poi, questo articolo è del tenore seguente:

3. Durante le sessioni ordinarie o straordinarie di detta Conferenza, le Parti procedono ad un esame d'insieme dell'applicazione della presente Convenzione e possono:
 - a. prendere ogni disposizione necessaria per permettere alla Segreteria di adempiere le proprie funzioni e adottare disposizioni finanziarie;

In virtù della presente disposizione, la Conferenza delle Parti prenderà in futuro decisioni per quanto concerne in particolare il bilancio del Segretariato e i contributi al fondo speciale.

33 Ripercussioni per la Svizzera

L'emendamento proposto non inciderà sull'effettivo del personale. Dal punto di vista finanziario, il contributo svizzero ammonterà all'1.05 per cento del bilancio biennale del Segretariato, conformemente alla chiave di ripartizione dell'ONU attualmente in vigore. Quindi, per i prossimi anni, si tratterà di un contributo annuo di circa 5000 dollari USA, escluso il rincaro. Il credito necessario al finanziamento annuo è previsto nel piano finanziario 1981-1983.

4 Linee direttive della politica di governo 1979-1983

Il disegno di decreto federale relativo alle due convenzioni di cui si tratta è conforme alle linee direttive della politica di governo 1979-1983.

5 Costituzionalità

Le due convenzioni sono state concluse conformemente all'articolo 8 della Costituzione federale. La competenza dell'Assemblea federale si fonda sull'

articolo 85 numero 5 della Costituzione federale. Le convenzioni sono denunciabili in qualsiasi momento e non prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale né implicano un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale non sottostà dunque al referendum facoltativo previsto nell'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione. Inoltre, la portata materiale limitata delle due convenzioni non giustifica neppure la sua sottomissione al referendum facoltativo in applicazione dell'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale.

Decreto federale

concernente la Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa e un emendamento della Convenzione sulla conservazione delle specie

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 aprile 1980 ¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del 19 settembre 1979 sulla conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ La modificazione del 22 giugno 1979 della Convenzione del 3 marzo 1973 ²⁾ sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate d'estinzione (Convenzione sulla conservazione delle specie) è approvata.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

¹⁾ FF 1980 III 198

²⁾ RU 1975 1136

Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Visto che il Consiglio d'Europa si prefigge di attuare un'unione più stretta fra i suoi membri;

Considerata la volontà del Consiglio d'Europa di cooperare con altri Stati nel campo della conservazione della natura;

Riconoscendo che la flora e la fauna selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di valore estetico, scientifico, culturale, ricreativo, economico e intrinseco che occorre preservare e trasmettere alle generazioni future;

Riconosciuta l'essenziale importanza della flora e della fauna selvatiche per il mantenimento degli equilibri biologici;

Costatate la rarefazione di numerose specie di flora e fauna selvatiche e la minaccia d'estinzione che grava su talune di loro;

Consci che la conservazione dei biotopi è un elemento essenziale per la protezione e la preservazione della flora e della fauna selvatiche;

Riconoscendo che, nei loro obiettivi e programmi nazionali, i governi dovrebbero tener conto della conservazione della flora e della fauna selvatiche, e che una cooperazione internazionale dovrebbe instaurarsi per preservare in particolare le specie migratrici;

Consci delle numerose domande d'azione comune di governi e istanze internazionali, segnatamente di quelle della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente, del 1972, e dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa;

Desiderosi in particolare di seguire, nel campo della Conservazione della vita selvatica, le raccomandazioni della Risoluzione numero 2 della seconda Conferenza ministeriale europea sull'ambiente,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. Scopo della presente Convenzione è di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro biotopi, segnatamente delle specie e dei biotopi la cui conservazione richiede la cooperazione di più Stati, e di promuovere tale cooperazione.
2. Attenzione particolare è rivolta alle specie, comprese quelle migratrici, minacciate d'estinzione e vulnerabili.

Articolo 2

Le Parti contraenti prendono i provvedimenti necessari per mantenere o adattare la popolazione della flora e della fauna selvatiche a un livello corrispondente in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e dei bisogni delle sottospecie, varietà o forme minacciate a livello locale.

Articolo 3

1. Ogni Parte contraente prende i provvedimenti necessari all'attuazione di politiche nazionali di conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro biotopi, prestando particolare attenzione alle specie minacciate d'estinzione e vulnerabili, soprattutto a quelle endemiche e ai biotopi minacciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
2. Ogni Parte contraente si impegna, nella sua politica di pianificazione e di sviluppo e nei suoi provvedimenti di lotta contro l'inquinamento, a tener conto della conservazione della flora e della fauna selvatiche.
3. Ogni Parte contraente promuove l'educazione e la diffusione di informazioni generali concernenti la necessità di conservare specie di flora e di fauna selvatiche ed i loro biotopi.

Capitolo II

Protezione dei biotopi

Articolo 4

1. Ogni Parte contraente prende i provvedimenti legislativi e regolamentari appropriati e necessari per proteggere i biotopi delle specie di flora e di fauna selvatiche, in particolare di quelle enumerate negli allegati I e II, e per salvaguardare i biotopi minacciati nella loro esistenza.
2. Le Parti contraenti tengono conto, nelle loro politiche di pianificazione e di

sviluppo, dei bisogni della conservazione delle zone protette di cui al paragrafo precedente, al fine di evitarne o ridurne il più possibile qualsiasi deterioramento.

3. Le Parti contraenti si impegnano a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate negli allegati II e III e che, per la loro ubicazione rispetto alle vie di migrazione, risultano appropriate come aree di svernamento, di assembramento, d'alimentazione, di riproduzione o di muta.

4. Le Parti contraenti si impegnano a coordinare quanto necessario i loro sforzi per proteggere i biotopi di cui al presente articolo, laddove siano situati in regioni estendentesi da una parte e dall'altra del confine.

Capitolo III

Conservazione delle specie

Articolo 5

Ogni Parte contraente prende i provvedimenti legislativi e regolamentari appropriati e necessari per assicurare la conservazione particolare delle specie di flora selvatica enumerate nell'allegato I. Sono vietate la raccolta, la raccattatura, il taglio o lo sradicamento intenzionali delle piante ivi menzionate. Ogni Parte contraente vieta quanto necessario la detenzione o la commercializzazione di queste specie.

Articolo 6

Ogni Parte contraente prende i provvedimenti legislativi regolamentari appropriati e necessari per assicurare la conservazione particolare delle specie di fauna selvatica enumerate nell'allegato II. Sono segnatamente vietate, per queste specie:

- a. qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e d'uccisione intenzionale;
- b. la deteriorazione o la distruzione intenzionale dei siti di riproduzione o delle aree di riposo;
- c. la perturbazione intenzionale della fauna selvatica, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di dipendenza e di ibernazione, in quanto la perturbazione abbia un'effetto significativo riguardo agli obiettivi della presente Convenzione;
- d. la distruzione o la raccattatura intenzionali delle uova nella natura o la loro detenzione, anche se vuote;
- e. la detenzione e il commercio interno di questi animali, vivi o morti, compresi quelli imbalsamati, e di qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabili, ottenuti dall'animale, qualora tale provvedimento contribuisca all'efficacia delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 7

1. Ogni Parte contraente prende i provvedimenti legislativi e regolamentari appropriati e necessari per proteggere le specie di fauna selvatica enumerate nell'allegato III.
2. Qualsiasi forma di sfruttamento delle specie di fauna selvatica enumerate nell'allegato III è disciplinata in modo da non pregiudicare l'esistenza di queste popolazioni, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 2.
3. Questi provvedimenti comprendono in particolare:
 - a. l'istituzione di periodi di chiusura e/o d'altri provvedimenti regolamentari d'esercizio;
 - b. ove occorra, il divieto temporaneo o locale dello sfruttamento, al fine di permettere alle popolazioni esistenti di ritrovare un livello soddisfacente;
 - c. il disciplinamento, ove occorra, della vendita, della detenzione, del trasporto o dell'offerta a scopo di vendita di animali selvatici, vivi o morti.

Articolo 8

Quanto alla cattura o all'uccisione delle specie di fauna selvatica enumerate nell'allegato III e nel caso in cui siano fatte deroghe conformi all'articolo 9 per quanto concerne le specie enumerate nell'allegato II, le Parti contraenti vietano l'impiego di qualsiasi mezzo non selettivo di cattura e di uccisione e di mezzi atti a provocare localmente la scomparsa o a turbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di una specie, in particolare i mezzi enumerati nell'allegato IV.

Articolo 9

1. Sempreché non vi sia altra soluzione soddisfacente e la deroga non nocchia alla sopravvivenza della popolazione interessata, ogni Parte contraente può derogare alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 e al divieto dell'impiego dei mezzi di cui all'articolo 8:
 - nell'interesse della protezione della flora e della fauna;
 - per prevenire danni importanti alle colture, al bestiame, alle foreste, alle peschiere, alle acque e ad altre forme di proprietà;
 - nell'interesse della sanità e della sicurezza pubbliche, della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari;
 - a fini di ricerca e d'educazione, di ripopolamento, di reintroduzione e d'allevamento;
 - per permettere, in condizioni severamente controllate, su fondamento selettivo e in certa misura, la cattura, la detenzione o qualsiasi altro sfruttamento giudizioso di certi animali e piante selvatiche in piccole quantità.
2. Le Parti contraenti sottopongono al Comitato permanente un rapporto biennale sulle deroghe fatte in virtù del paragrafo precedente. Tale rapporto deve menzionare:

- le popolazioni che sono o sono state oggetto delle deroghe e, se possibile, il numero degli esemplari implicati;
- i mezzi d'uccisione o di cattura autorizzati;
- le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono intervenute;
- l'autorità abilitata a dichiarare che tali condizioni sono state adempiute e a prendere le decisioni concernenti i mezzi impiegabili, i loro limiti e le persone incaricate dell'esecuzione;
- i controlli fatti.

Capitolo IV

Disposizioni particolari per le specie migratrici

Articolo 10

1. Oltre ai provvedimenti indicati negli articoli 4, 6, 7 e 8, le Parti contraenti si impegnano a coordinare i loro sforzi per la conservazione delle specie migratrici enumerate negli allegati II e III e la cui area di ripartizione si estende sui loro territori.
2. Le Parti contraenti prendono provvedimenti al fine d'assicurare che i periodi di chiusura e/o altri provvedimenti regolamentari d'esercizio istituiti in virtù del paragrafo 3.a dell'articolo 7 corrispondano veramente ai bisogni delle specie migratrici enumerate nell'allegato III.

Capitolo V

Disposizioni complementari

Articolo 11

1. Nell'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti contraenti si impegnano a:
 - a. cooperare ogni volta sia utile, segnatamente quando tale cooperazione possa rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi conformemente agli altri articoli della presente Convenzione;
 - b. promuovere e coordinare i lavori di ricerca connessi con le finalità della presente Convenzione.
2. Ogni Parte contraente si impegna a:
 - a. promuovere la reintroduzione delle specie indigene di flora e di fauna selvatiche, quando tale provvedimento contribuisca alla conservazione di una specie minacciata d'estinzione, a condizione ch'essa proceda preliminarmente, tenuto conto delle esperienze di altre Parti contraenti, a uno studio volto a stabilire se tale reintroduzione sia efficace e accettabile;
 - b. controllare severamente l'introduzione delle specie non indigene.

2. Ogni Parte contraente comunica al Comitato permanente le specie che beneficiano di una protezione assoluta sul suo territorio e non sono menzionate negli allegati I e II.

Articolo 12

Le Parti contraenti possono prendere, per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro biotopi, provvedimenti più severi di quelli previsti nella presente Convenzione.

Capitolo VI **Comitato permanente**

Articolo 13

1. Ai fini della presente Convenzione è costituito un Comitato permanente.
2. Ogni Parte contraente può farsi rappresentare nel Comitato permanente da 1 o più delegati. Ogni delegazione dispone di un voto. Nei campi di sua competenza, la Comunità economica europea esercita il diritto di voto con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri Parti contraenti della presente Convenzione; la Comunità economica europea non esercita il suo diritto di voto nei casi in cui gli Stati membri interessati esercitano il loro e viceversa.
3. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, se non è Parte contraente della Convenzione, può farsi rappresentare nel Comitato da un osservatore. Il Comitato permanente può, all'unanimità, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa e non Parte contraente della Convenzione a farsi rappresentare da un osservatore ad una sua riunione.

Qualsiasi organismo o istituzione tecnicamente qualificato nel campo della protezione, della conservazione o della gestione della flora e della fauna selvatiche e dei loro biotopi e appartenente ad una delle categorie seguenti:

- a. organismi o istituzioni internazionali, governative o no, o organismi o istituzioni nazionali governative;
- b. organismi o istituzioni nazionali non governative, riconosciute a tal fine dallo Stato di sede,

possono informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, tre mesi innanzi la riunione del Comitato, della loro intenzione di farsi rappresentare da osservatori. Quest'ultimi sono ammessi alla riunione salvo che, almeno un mese prima, un terzo delle Parti contraenti abbia comunicato la loro opposizione al Segretario Generale.

4. Il Comitato permanente è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La prima volta si riunirà entro un anno a contare dall'entrata in vigore della Convenzione. Successivamente, si riunirà almeno ogni due anni e, inoltre, qualora la maggioranza della Parti contraenti lo richieda.

5. La maggioranza delle Parti contraenti costituisce il quorum necessario per tenere una riunione del Comitato permanente.
6. Riservate le disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente emana il proprio regolamento interno.

Articolo 14

1. Il Comitato permanente è incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione. In particolare può:

- rivedere permanentemente le disposizioni della presente Convenzione, compresi gli allegati, e esaminare le modificazioni che potessero essere necessarie;
- fare raccomandazioni alle Parti contraenti sui provvedimenti da prendere per l'attuazione della presente Convenzione;
- raccomandare i provvedimenti appropriati per assicurare l'informazione del pubblico sui lavori intrapresi nell'ambito della presente Convenzione;
- fare raccomandazioni al Comitato dei Ministri circa l'opportunità di invitare Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione;
- fare qualsiasi proposta intesa a migliorare l'efficacia della presente Convenzione e vertente in particolare sulla conclusione, con Stati non Parti contraenti della Convenzione, di accordi atti a rendere più efficace la conservazione di specie o di gruppi di specie.

2. Per l'adempimento della sua missione, il Comitato permanente può, di propria iniziativa, prevedere riunioni di gruppi peritali.

Articolo 15

Dopo ogni riunione, il Comitato permanente trasmette al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sui suoi lavori e sul funzionamento della Convenzione.

Capitolo VII Emendamenti

Articolo 16

1. Qualsiasi emendamento degli articoli della presente Convenzione, proposto da una Parte contraente o dal Comitato dei Ministri, è comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e da questo trasmesso, almeno due mesi prima della riunione del Comitato permanente, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte contraente, ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 e ad ogni Stato invitato ad aderirvi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 20.

2. Qualsiasi emendamento proposto conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente è esaminato dal Comitato permanente il quale:
 - a. per gli emendamenti degli articoli 1 a 12, sottopone il testo, accettato alla maggioranza dei tre quarti dei voti emessi, all'accettazione delle Parti contraenti;
 - b. per gli emendamenti degli articoli 13 a 24, sottometta il testo, accettato alla maggioranza dei tre quarti dei voti emessi, all'approvazione del Comitato dei Ministri. Il testo approvato è comunicato per accettazione alle Parti contraenti.
3. Ogni emendamento entra in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le Parti contraenti hanno comunicato la loro accettazione al Segretario Generale.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2.a e 3 del presente articolo sono applicabili all'accettazione di nuovi allegati della presente convenzione.

Articolo 17

1. Qualsiasi emendamento degli allegati della presente Convenzione, proposto da una Parte contraente o dal Comitato dei Ministri, è comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e da questo trasmesso, almeno due mesi prima della riunione del Comitato permanente, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte contraente, ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 e ad ogni Stato invitato ad aderirvi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 20.
2. Qualsiasi emendamento proposto conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente è esaminato dal Comitato permanente, il quale può accettarlo alla maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti. Il testo accettato è comunicato alle Parti contraenti.
3. Dopo tre mesi dalla sua accettazione da parte del Comitato permanente e salvo che un terzo delle Parti contraenti non abbia notificato obiezioni, qualsiasi emendamento entra in vigore nei confronti delle Parti contraenti che non hanno notificato obiezioni.

Capitolo VIII

Composizione delle controversie

Articolo 18

1. Il Comitato permanente facilita quanto necessario la composizione amichevole di qualsiasi difficoltà sorta nell'esecuzione della Convenzione.
2. Qualsiasi controversia fra Parti contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, se non è composta sulla scorta delle disposizioni del paragrafo precedente o per via di negoziati tra le parti in causa e salvo che tali parti non convengano altrimenti è, a richiesta di una

di esse, sottoposta ad arbitrato. Ciascuna parte designa un arbitro e i due arbitri ne designano un terzo. Se, riservate le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, una parte non ha designato il suo arbitro entro tre mesi a contare dalla richiesta d'arbitrato, il Presidente della Corte europea dei Diritti dell'Uomo vi procede, a domanda dell'altra parte, entro un nuovo termine di tre mesi. La stessa procedura s'applica nel caso in cui i tre arbitri non possano mettersi d'accordo sulla scelta del terzo arbitro entro tre mesi dalla designazione dei due primi arbitri.

3. In caso di controversia tra due Parti contraenti, di cui una sia uno Stato membro della Comunità economica europea, essa stessa Parte contraente, l'altra Parte contraente indirizza la richiesta d'arbitrato sia a questo Stato membro sia alla Comunità, che le comunicheranno congiuntamente, entro due mesi dopo il ricevimento della domanda, se lo Stato membro o la Comunità, o lo Stato membro e la Comunità congiuntamente, si costituiscono parte in causa. In mancanza di tale comunicazione nel termine suddetto, lo Stato membro e la Comunità sono considerati una sola e stessa parte in causa per l'applicazione delle disposizioni inerenti alla costituzione e alla procedura del tribunale arbitrale. La stessa cosa vale qualora lo Stato membro e la Comunità si costituiscano congiuntamente parte in causa.

4. Il tribunale arbitrale stabilisce le proprie norme di procedura. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei voti. Il lodo è definitivo e obbligatorio.

5. Ogni Parte in causa sopporta le spese dell'arbitro da lei designato e le Parti, in parti uguali, quelle del terzo arbitro, come anche le altre spese cagionate dall'arbitrato.

Capitolo IX

Disposizioni finali

Articolo 19

1. La presente Convenzione è aperta sia alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e di quelli non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, sia alla firma della Comunità economica europea.

Fino all'entrata in vigore, la presente Convenzione è aperta alla firma anche di qualsiasi altro Stato a tal fine invitato dal Comitato dei Ministri.

La Convenzione è sottoposta a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque Stati, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno dato il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

3. La Convenzione entra in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario o della Comunità economica europea, che esprimessero ulteriormente il loro consenso ad essere vincolati da essa, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratificazione, di accettazione o di approvazione.

Articolo 20

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può, consultate le Parti contraenti, invitare ad aderire alla Convenzione qualsiasi Stato non membro del Consiglio che, invitato a firmarla conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, non l'avrà ancora fatto, e qualsiasi altro Stato non membro.

2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento d'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 21

1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, designare il o i territori cui s'applica la presente Convenzione.

2. Qualsiasi Parte contraente può, al momento del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, o in qualsiasi altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali o per il quale è abilitata a stipulare.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio designato in questa dichiarazione, con notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Articolo 22

1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, formulare una o più riserve riguardo a certe specie enumerate negli allegati I a III e/o, per talune di queste specie indicate nella o nelle riserve, riguardo a certi mezzi o metodi di caccia e ad altre forme di sfruttamento menzionate nell'allegato IV. Non sono ammesse riserve di carattere generale.

2. Qualsiasi Parte contraente che estenda l'applicazione della presente Con-

venzione a un territorio designato nella dichiarazione prevista nel paragrafo 2 dell'articolo 21 può, per il territorio di cui si tratta, formulare una o più riserve conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

3. Non è ammessa nessun'altra riserva.

4. Qualsiasi Parte contraente che abbia formulato una riserva in virtù dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo può ritirarla totalmente o parzialmente indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto alla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Articolo 23

1. Ogni Parte contraente può, in qualsiasi momento, disdire la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La disdetta ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Articolo 24

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato firmatario, alla Comunità economica europea, ai firmatari della presente Convenzione e a qualsiasi altra Parte contraente:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione;
- c. ogni data d'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 19 e 20;
- d. qualsiasi informazione comunicata in virtù delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 13;
- e. qualsiasi rapporto allestito in applicazione delle disposizioni dell'articolo 15;
- f. qualsiasi emendamento o nuovo allegato accettato conformemente agli articoli 16 e 17 e la data in cui questo emendamento o questo nuovo allegato entra in vigore;
- g. ogni dichiarazione fatta in virtù delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 21;
- h. ogni riserva formulata in virtù delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 22;
- i. il ritiro di qualsiasi riserva effettuata in virtù delle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 22;
- j. qualsiasi notificazione fatta in virtù delle disposizioni dell'articolo 23 e la data in cui la disdetta avrà effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, il 19 settembre 1979, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato e alla Comunità economica europea firmatari, nonché a qualsiasi Stato invitato a firmare la presente Convenzione o ad aderirvi.

(Si omettono le firme)

Specie floristiche assolutamente protette

Il presente allegato elenca 119 specie vegetali fruente di protezione assoluta. La maggior parte sono estremamente rare e conosciute solo col loro nome scientifico.

Pteridophyta

Aspidiaceae

Diplazium caudatum (Cav.) Jermy

Pteridaceae

Pteris serrulata Forssk.

Gymnospermale

Pinaceae

Abies nebrobensis (Lojac.) Mattei

Angiospermae

Alismataceae

Alisma wahlenbergii (O.R. Holmberg) Juzepczuk

Berberidaceae

Gymnospermium altaicum (Pallas) Spach

Boraginaceae

Anchusa crispa Viv.

Myosotis rehsteineri Wartm.

Omphalodes littoralis Lehm.

Onosma caespitosum Kotschy

Onosma troodi Kotschy

Solenathus albanicus (Degen *et al.*) Degen & Baldacci

Symphytum cycladense Pawl.

Campanulaceae

Campanula sabatia De Not.

Caryophyllaceae

Arenaria lithops Heywood ex McNeill

Gypsophila papillosa P. Porta

Læflingia tavaresiana G. Samp.

Silene orphanidis Boiss.

Silene rothmaleri Pinto de Silva
Silene velutina Pourret ex Loisel.

Chenopodiaceae

Kochia saxicola Guss.
Salicornia veneta Pignatti & Lausi

Cistaceae

Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva

Compositae

Anacyclus alboranensis Esteve Chueca & Varo
Anthemis glaberrima (Rech.f.) Greuter
Artemisia granatensis Boiss.
Artemisia laciniata Willd.
Aster pytenaeus Desf. ex DC.
Aster sibiricus L.
Centaurea balearica J.D. Rodriguez
Centaurea heldreichii Hálacsy
Centaurea horrida Badaro
Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.
Centaurea lactiflora Hálacsy
Centaurea linaresii Lazaro
Centaurea megarensis Hálacsy & Hayek
Centaurea niederi Heldr.
Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
Centaurea princeps Boiss. & Heldr.
Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.
Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell
Logfia neglecta (Soy.-Will.) Holub
Senecio alboranicus Maire

Convolvulaceae

Convolvulus argyrothamnos Greuter

Cruciferae

Alyssum akamasicum B.L. Burt
Alyssum fastigiatum Heywood
Arabis kennedyae Meikle
Biscutella neustriaca Bonnet
Brassica hilarionis Post
Brassica macrocarpa Guss.
Braya purpurascens (R. Br.) Bunge
Coronopus navasii Pau
Diplotaxis siettiana Maire
Enarthrocarpus pterocarpus DC.

Hutera rupestris P. Porta
Iberis arbuscula Runemark
Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb.
Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss.
Rhynchosinapis 'ohnstonii (G. Samp.) Heywood
Sisymbrium matritense P.W. Ball & Heywood

Euphorbiaceae

Euphorbia ruscinonensis Boiss.

Gramineae

Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

Grossulariaceae

Ribes sardoum Martelli

Hypericaceae

Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson

Iridaceae

Crocus cyprius Boiss. & Kotschy

Crocus hartmannianus Holmboe

Labiatae

Amaracus cordifolium Montr. & Auch.

Micromeria taygetea P.H. Davis

Nepeta sphaciotica P.H. Davis

Phlomis brevibracteata Turill

Phlomis cypria Post

Salvia crassifolia Sibth. & Smith

Sideritis cypria Post

Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

Thymus cephalotos L.

Leguminosae

Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

Astragalus aquilinus Anzalone

Astragalus maritimus Moris

Astragalus verrucosus Moris

Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

Ononis maweana Ball

Oxytropis deflexa (Pallas) DC.

Lentibulariaceae

Pinguicula crystallina Sibth & Smith

Liliaceae

Androcymbium rechingeri Greuter

Chionodoxa lochia Meikle
Muscari gussonei (Parl.) Tod.
Scilla morrisii Meikle

Orchidaceae

Ophrys Kotschyi Fleischm. & Soù

Papaveraceae

Rupicapnos africana (Lam.) Pomel

Plumbaginaceae

Armeria rouyana Daveau
Limonium paradoxum Pugsley
Limonium recurvum C.E. Salmon

Polygonaceae

Rheum rhaponticum L.

Primulaceae

Primula apennina Widmer
Primula egaliksensis Wormsk.

Ranunculaceae

Aquilegia cazorlensis Heywood
Aquilegia kitaibelii Schott
Consolida samia P.H. Davis
Delphinium caseyi B.L. Burtt
Ranunculus Kykkoensis Meikle
Ranunculus weyleri Mares

Rubiaceae

Galium litorale Guss.

Scrophulariaceae

Antirrhinum charidemi Lange
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
Linaria algarviana Chav.
Linaria ficatloana Rouy

Selaginaceae

Globularia stygia Orph. ex Boiss.

Solanaceae

Atropa baetica Willk.

Thymelaeaceae

Daphne rodriguezii Texidor

Umbelliferae

- Angelica heterocarpa* Llyod
- Angelica palustris* (Besser) Hoffmann
- Bupleurum kakiskalae* Greuter
- Ferula cypria* Post
- Laserpitium longiradium* Boiss.
- Oenanthe conioides* Lange

Valerianageae

- Valeriana longiflora* Willk.

Violaceae

- Viola hispida* Lam.
- Viola jaubertiana* Mares & Vigineix

Allegato II

Specie faunistiche assolutamente protette

Mammiferi

Desmana pyrenaica

Microchiroptera

Citellus citellus

Cricetus cricetus

Hystrix cristata

Canis lupus

Alopex lagopus

Ursidae

Lutreola lutreola

Lutra lutra

Gulo gulo

Lynx pardina

Panthera pardus

Panthera tigris

Odobenus rosmarus

Monachus monachus

Capra aegagrus

Rupicapra rupicapra ornata

Ovibos moscatus

Delphinus delphis

Tursiops truncatus

Phocaena phocaena

Sibbaldus musculus

Megaptera novaengliae

Eubalaena glacialis

Balaena Mysticetus

Uccelli

Gaviidae

Podiceps griseigena

Podiceps auritus

Podiceps nigricollis

Podiceps ruficollis

Hydrobatidae

Puffinus puffinus
Procellaria diomedea
Phalacrocarax pygmaeus

Pelecanidae

Ardea purpurea
Casmerodius albus (Egretta alba)
Egretta garzetta
Ardeola ralloides
Buculcus (ardeola) ibis
Nycticorax nycticorax
Ixobrychus minutus
Botaurus stellaris

Ciconiidae**Threskiornithidae**

Phoenicopterus ruber
Cygnus cygnus
Cygnus (columbianus) bewickii
Anser erythropus
Branta leucopsis
Branta ruficollis
Tadorna tadorna
Tadorna ferruginea
Marmaronetta (anas) angustirostris
Somateria spectabilis
Polysticta stelleri
Histrionicus histrionicus
Bucephala islandica
Mergus albellus
Oxyura leucocephala

Falconiformes

Turnix sylvatica

Gruidae

Porzana porzana
Porzana pusilla
Porzana parva

Crex crex
Porphyrio porphyrio
Fulica cristata

Otididae

Hoplopterus spinosus
Charadrius hiaticula
Charadrius dubius
Charadrius alexandrinus
Charadrius leschenaulti
Eudromias morinellus
Arenaria interpres
Gallinago media
Numenius tenuirostris
Tringa stagnatilis
Tringa ochropus
Tringa glareola
Tringa hypoleucos
Tringa cinerea
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris maritima
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Calidris Alba
Limicola falcinellus

Recurvirostridae

Phalaropodidae

Burhinus ædicnemus

Glareolidae

Pagophila eburnea
Larus audouinii
Larus melanocephalus
Larus genei
Larus minutus
Larus (Xema) sabini
Chlidonias niger
Chlidonias leucopterus
Chlidonias hybrida

Gelochelidon nilotica
Hydroprogne caspia
Sterna hirundo
Sterna paradisaea (macrura)
Sterna dougallii
Sterna albifrons
Sterna sandvicensis

Pteroclididae

Clamator glandarius

Strigiformes**Caprimulgidae**

Apus pallidus
Apus melba
Apus caffer
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upopa epops

Piciformes

Calandrella brachydactyla
Calandrella rufescens
Melanocorypha calandra
Melanocorypha leucoptera
Melanocorypha yaltoniensis
Galerida theklae
Eremophila alpestris

Hirundinidae**Motacillidae****Laniidae**

Bombycilla garrulus
Cinclus cinclus
Troglodytes troglodytes

Prunellidae

Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Oenanthe pleschanka (leucomela)
Oenanthe hispanica
Oenanthe isabellina
Oenanthe leucura
Cercotrichas galactotes
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Erithacus trubecula
Luscinia megarhynchos
Luscinia luscinia
Luscinia (cyanosylvia) svecica
Tarsiger cyanurus

Sylviinae**Regulinae****Muscicapinae**

Panurus biarmicus

Paridae**Sittidae****Certhiidae**

Emberiza citrinella
Emberiza cirrus
Emberiza cineracea
Emberiza caesia
Emberiza leucocephala
Emberiza cia
Emberiza schoeniclus
Emberiza melanocephala
Emberiza aureola
Emberiza pusilla
Emberiza rustica

Plectrophenax nivalis
Calcarius lapponicus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis flavirostris
Carduelis cannabina
Carduelis flammea
Carduelis hornemanni
Serinus citrinella
Serinus serinus
Loxia curvirostra
Loxia pityopsittacus
Loxia leucoptera
Pinicola enucleator
Carpodacus erythrinus
Rhodopechys githaginea
Coccothraustes coccothraustes
Petronia petronia
Montifringilla nivalis
Sturnus unicolor
Sturnus roseus (pastor roseus)
Oriolus oriolus
Perisoreus infaustus
Cyanopica cyanus
Nucifraga caryocatactes
Phyrrhacorax pyrrhacorax
Phyrrhacorax graculus

Anfibi

Salamandrina terdigitata
Salamandra luschani
Chioglossa lusitanica
Triturus cristatus
Proteus anguinus
Bombina variegata
Bombina bombina
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Bufo calamita
Bufo viridis

Hyla arborea
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana latastei

Rettili

Testudo hermanni
Testudo graeca
Testudo marginata
Emys orbicularis
Mauremys caspica
Dermochelys coriacea
Caretta caretta
Lepidochelys kempii
Chelonia mydas
Eretmochelys imbricata
Cyrtodactylus kotschy
Chamaeleo chamaeleon
Algyroides marchi
Lacerta lepida
Lacerta parva (Gallotia)
Lacerta simonyi
Lacerta princeps
Lacerta viridis
Podarcis muralis
Podarcis lilfordi
Podarcis sicula
Podarcis filfolensis
Alblepharus kitaibelii
Coluber hippocrepis
Elaphe situla
Elaphe quatuorlineata
Elaphe longissima
Coronella austriaca
Vipera ursinii
Vipera latastei
Vipera ammodytes
Vipera xanthina
Vipera lebetina
Vipera kaznakovi

*Allegato III***Specie faunistiche protette****Mammiferi***Erinaceus europaeus***Soricidae***Pipistrellus pipistrellus**Lepus timidus**Lepus capensis**Sciurus vulgaris**Marmota marmota**Castor fiber***Gliridae***Microtus ratticeps**Microtus nivalis***Cetacea***Meles meles**Mustela erminea**Mustela nivalis**Putorium (Mustela) putorius**Martes martes**Martes foina***Viverridae***Felis catus**Lynx lynx**Phoca vitulina**Pusa (phoca) hispida**Pagophilus groenlandicus**Erignathus barbatus**Halichoerus grypus**Cystophora cristata**Sus scrofa meridionalis*

Cervidae*Ovis aries**Capra ibex**Capra pyrenaica**Rupicapra rupicapra***Uccelli**

Tutte le specie non elencate nell'Allegato II, eccetto:

*Larus marinus**Larus fuscus**Larus argentatus**Columba palumbus**Passer domesticus**Sturnus vulgaris**Garrulus glandarius**Pica pica**Corvus monedula**Corvus frugilegus**Corvus corone corone**Corvus corone cornix***Anfibi**

Tutte le specie non elencate nell'Allegato II.

Rettili

Tutte le specie non elencate nell'Allegato II.

Conservazione della vita selvatica

Allegato IV

Mezzi e metodi di caccia e altre forme di sfruttamento vietati

Mammiferi

Cappi

Richiami vivi, accecati o mutilati

Registratori

Apparecchi elettrici capaci d'uccidere o stordire

Sorgenti luminose artificiali

Specchi e altri congegni abbaglianti

Dispositivi per rischiarare il punto di mira

Dispositivo di mira con convertitore d'immagine o amplificatore elettronico per tiro notturno

Esplosivi ¹⁾

Reti ²⁾

Trappole ³⁾

Tossici ed esche avvelenate o tranquillanti

Gassatura e fumicatura

Armi semiautomatiche con caricatore per più di due cartucce

Aeroplani

Veicoli automobili in moto

Uccelli

Cappi ³⁾

¹⁾ Eccettuata la caccia alla balena.

²⁾ Se per cattura o mattanza massiccia e non selettiva.

³⁾ Eccetto Lagopus nord latitudine 58° N.

Conservazione della vita selvatica

Pania

Ami

Richiami vivi accecati o mutilati

Registratori

Apparecchi elettrici capaci d'uccidere o stordire

Sorgenti luminose artificiali

Specchi ed altri congegni abbaglianti

Dispositivi per rischiarare il punto di mira

Dispositivi di mira con convertitore d'immagine o amplificatore elettronico per tiro notturno

Esplosivi

Reti

Trappole

Tossici od esche avvelenate o tranquillanti

Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore per più di due cartucce

Aeroplani

Veicoli automobili in moto
